

Comune di Simala

Provincia di Oristano

Parere n. 02 del 22 marzo 2022

Oggetto: "fondo garanzia dei debiti commerciali (art. 1, c.862, legge n. 145/2018)".

La sottoscritta Dott.ssa Monica Fenu, in qualità di Revisore Unico:

Vista:

la proposta di delibera della Giunta Comunale trasmessa alla sottoscritta via email avente per oggetto " fondo garanzia dei debiti commerciali (art. 1, c.862, legge n. 145/2018)";

l'art. 1, c. 859, L.30 dicembre 2018 n. 145, il quale stabilisce: *"a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:*

- a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;*
- b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231",*

l'art. 1, c. 862, L. 30 dicembre 2018 n. 145, il quale prevede che:

"entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente";*

considerato

Documento firmato digitalmente

che l'Ente non ha rispettato l'obbligo di contenimento dello stock del debito dell'esercizio 2020 all'esercizio 2021;

che l'Ente ha un indicatore di ritardo sui pagamenti pari a 20 gg.;

che le spese dell'Ente destinate all'acquisto di beni e servizi nette presenti nel bilancio di previsione 2021 - 2023, esercizio 2022, sono pari a €. 413.685,78 e che pertanto l'Ente è tenuto ad accantonare per l'esercizio 2022 un importo pari al 5 per cento, €. 20.684,29 a titolo di Fondo di garanzia debiti commerciali,

Rilevato

che nella proposta esaminata è previsto l'accantonamento ai sensi dell'art. 1, c. 862, L. 30 dicembre 2018 n. 145 e smi, per l'esercizio 2022 della somma di €. 20.684,29, a titolo di Fondo garanzia debiti commerciali sul capitolo 210 codice 20.03 - 1.10.01.06.001 del bilancio di previsione finanziario provvisorio 2021 - 2023 annualità 2022, sul quale non è consentito disporre impegni e pagamenti mediante variazione al bilancio provvisorio,

preso atto

che con l'approvazione del bilancio 2022 - 2024 e successive variazioni al bilancio, l'accantonamento al fondo sarà adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione;

del parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario,

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto "accantonamento obbligatorio al fondo garanzia debiti commerciali - esercizio 2022".

.

F.to Dott.ssa Monica Fenu